



Seconda Sezione Civile

Il giudice,

letta l'istanza con cui l'aggiudicatario [REDACTED] ha chiesto la proroga e/o la rimessione in termini per il versamento del saldo prezzo;

rammentato che il termine per il versamento del saldo prezzo è perentorio, non è né prorogabile, né soggetto a sospensione nel periodo feriale, e decorre dalla data in cui l'aggiudicatario acquisisce conoscenza della dichiarazione di aggiudicazione in suo favore (da ultimo Cass. Sez. 3 n. 11376 del 30/04/2025);

considerato ancora che tale termine ha natura sostanziale, riguardando l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria precedentemente assunta dall'aggiudicatario (risultando, quindi, essere un atto dovuto e non negoziale), e non processuale;

ritenuto che in materia di obbligazioni pecuniarie, l'impossibilità della prestazione deve consistere, ai fini dell'esonero da responsabilità del debitore, non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo ed assoluto che non possa essere rimosso, non potendosi ravvisare nella mera impotenza economica derivante da comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25777 del 15/11/2013; Sez. L, Sentenza n. 9645 del 20/05/2004);

ritenuto pertanto che la dedotta impotenza economica non possa qualificarsi come causa non imputabile all'istante istanti, tale da giustificare la richiesta di rimessione in termini;

p.q.m.

rigetta le istanze e dichiara la decadenza dall'aggiudicazione di [REDACTED] e la perdita della cauzione, a titolo di multa, che viene acquisita dalla procedura;

dispone che il professionista delegato proceda a nuove vendite.

Si comunichi.  
Bergamo, 12/02/2026

Il giudice dell'esecuzione  
dott.ssa Angela Randazzo